



Programma Operativo Interregionale
**ENERGIE RINNOVABILI E
RISPARMIO ENERGETICO**
2007 - 2013

Una scelta illuminata



RETTIFICA

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

20 APRILE 2015

Oggetto: Appalto per l'intervento di efficientamento energetico elaborato nell'ambito del Progetto "Green Communities" – Municipio di Pollina.

CIG: 61855984F2 - CUP: G41E14000540006

Il punto 3.1 del Bando è sostituito come segue:

3.1 Natura dei lavori:

L'appalto riguarda l'intervento di efficientamento energetico elaborato nell'ambito del Progetto "Green Communities" – Municipio di Pollina. Tali lavori sono da considerare come lavori edili. Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti, i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG 1 e OS7.

<i>lavorazione</i>	<i>categoria</i>	<i>classifica</i>	<i>qualificazione obbligatoria</i>	<i>importo (euro)</i>	<i>%</i>	<i>prevalente o scorporabile</i>	<i>subappaltabile</i>
Lavori Edili	OG1	I	SI	€ 157.100,72	59,21%	Prevalente	Subappaltabile nel limite del 30%
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	OS 7	I	NO	€ 108.228,26	40,79%	Scorporabile	Subappaltabile
TOTALE				€ 265.328,98	100,00%		

Il punto 12. è così sostituito:

12.CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE

I **concorrenti** devono essere in possesso di **almeno di attestazione SOA OG1 a causa di esclusione**, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell'art.40 del Codice, nonché ai sensi dell'art.61 del Regolamento, ai lavori da assumere.

Per quanto riguarda le lavorazioni ricomprese nella categoria OS7, le ditte potranno disporre l'attestazione SOA OS7 ovvero devono essere in possesso dei requisiti analoghi ex art.90 del D.P.R. 207/10, ovvero la suddetta categoria potrà essere assorbita dalla categoria prevalente OG1 nel caso di possesso della classifica II; in quest'ultimo caso non occorre qualificazione OS7

L'impresa aggiudicataria dovrà disporre dell'abilitazione ex DM 37/08 per l'installazione degli impianti previsti dal progetto ovvero deve dichiarare la sua disponibilità a subappaltarne i lavori.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art.34, comma 1 lettera d), e), e-bis) ed f) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), e), e-bis) e f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.



I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica I.

I **concorrenti** stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'**attestazione di qualificazione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell'articolo 47 del Codice e dell'art.62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) requisiti economico-finanziari:

- a) almeno una referenza bancaria;
- b) volume d'affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli articoli 79 e 83 del Regolamento;
- c) se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

2) requisiti tecnico-organizzativi:

- a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art.87 del Regolamento;
- b) esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
- c) esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato articolo 83;

3) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'articolo 79, comma 10, del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

4) dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

In attuazione dei disposti dell'art. 49 del Codice, il **concorrente** singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete - ai sensi dell'articolo 34 del Codice - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - **a pena di esclusione** - in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del Codice.

Il **concorrente** può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

Il **concorrente e l'impresa ausiliaria** sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito - **a pena di esclusione** - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

La presente rettifica annulla tutte le precedenti comunicazioni.

Pollina, 9 aprile 2015

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

(ing. Orazio Amenta)